

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE n. 42347 del 15/10/2013

Svolgimento del processo

In fatto

Il Tribunale di Como, con sentenza del 26.2.2013 ha condannato **X** ritenendolo responsabile, quale **amministratore di condominio**, di aver affidato i lavori di abbattimento di una pianta di rilevanti dimensioni, ubicata all'interno del giardino condominiale, senza verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente per non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e coordinato gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione.

In diritto

Con un **primo motivo** di ricorrente deduce la violazione di legge, dichiara di **aver agito come mero committente e di non aver mai preso parte all'esecuzione delle opere**, concedendo l'appalto, senza assumere la posizione di «datore di lavoro» erroneamente attribuitagli in sentenza.

Aggiunge che il ruolo da lui svolto non coincide con la definizione di «datore di lavoro» di cui all'art. 2 del d.lgs. 81\2008, tale definizione individua infatti il ruolo di datore di lavoro in capo al soggetto che di fatto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il ricorso è ritenuto fondato.

La Corte stabilisce che in forza dell'art. 26 d.lgs. 81\2008, **sono previsti specifici obblighi connessi ai contratti di appalto**, quali l'obbligo di **verifica dell'idoneità tecnico professionale** dell'impresa appaltatrice in relazione ai lavori da affidare, nonché quello di **fornire** agli incaricati dell'esecuzione dei lavori **le informazioni sui rischi** esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Tali obblighi ricadono sui datori di lavoro che devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi anche al fine di **eliminare rischi dovuti alle interferenze** tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il ricorrente nega tuttavia di poter essere qualificato quale «datore di lavoro» nel senso indicato dal d.lgs. 81\2008.

La responsabilità del committente e la qualifica di DdL ai sensi del 81/2008 Secondo consolidati orientamenti della **corte il committente non è esonerato dell'osservare le norme di sicurezza.**

La responsabilità del committente per l'inosservanza di tali obblighi di verifica, informazione cooperazione tuttavia **non è di automatica applicazione, non essendo paragonabile a quella del DdL ma è da valutarsi nel concreto** in base alla sua incidenza nel verificarsi dell'evento.

Per quanto riguarda la posizione di **datore di lavoro**, il Giudice ha ricordato che *“il concetto deve essere inteso in senso ampio con riferimento alla posizione assunta in concreto”*.

In altre parole, **l'amministratore di un condominio “assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso ma in caso di affidamento in appalto di dette opere, egli può assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere tenuto quanto meno all'osservanza di ciò che è stabilito dall'art. 26 d.lgs. 81\2008”**.

Nel caso in esame tuttavia la Corte sottolinea come l'imputato abbia agito nella *“peculiare qualità di amministratore di un condominio”*. Risulta infatti che l'appalto dei lavori era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione, non esercitando quindi nel concreto *“poteri decisionali e di spesa”* richiesti dall'art. 2 lett. b) d.lgs.81/2008.

Il provvedimento impugnato è annullato con rinvio per valutare se nel concreto sussistano in capo all'amministratore gli obblighi del committente.